

## CONSULTA ONLINE

### LA COSTITUZIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO (17 dicembre 1962)

a cura di Pasquale Costanzo\*

1. Nessun dubbio che l'attuale Costituzione emanata dal Principe Ranieri III il 17 dicembre 1962 si collochi dal punto di vista formale, come già la precedente e prima Costituzione del Principato del 5 gennaio 1911 emanata da Alberto I, tra le carte costituzionali cd. ottriate o concesse, dato che essa dev'essere fatta formalmente risalire in ultima istanza alla sola volontà del Sovrano che ebbe a concederla, dopo un periodo istituzionale molto complesso ed agitato, caratterizzato soprattutto dalle rivendicazioni di tipo filoparlamentare della rappresentanza elettiva insediata nel Consiglio Nazionale.

Ma le contingenze temporali, appunto, in cui questa seconda Costituzione vide la luce e l'indubitabile apporto al suo confezionamento offerto dai rappresentanti degli stessi governati (vi collaborò, anche lo stesso Consiglio Nazionale) inducono ad attenuare il carattere unilaterale normalmente annesso alle costituzioni del tipo, a favore di una concezione che non pare improprio definire "consensuale". Consensualità che risulta significativamente sottolineata dal divieto costituzionalmente sancito di sospensione unilaterale della Costituzione da parte del Principe, ma che appare anche visibile nel riconoscimento dell'iniziativa di revisione costituzionale non solo al Principe "concedente", ma anche al Consiglio Nazionale (art. 95 Cost.).

Poiché per la revisione totale o parziale della Costituzione non risultano aggravamenti speciali rispetto all'*iter legis* ordinario, dovendo essa essere deliberata mediante una legge che esprima, come per l'ordinario, l'accordo del Principe e del Consiglio Nazionale, sembrerebbe potersi *de plano* predicare anche la sua appartenenza al novero delle costituzioni cd. flessibili, così che la sua riconduzione invece da parte di attenti osservatori della realtà giuridica monegasca alla categoria delle costituzioni rigide genera qualche interrogativo. D'altro canto, guardando anche alla revisione del 2002, alla quale si deve, nei punti più salienti, la fisionomia attuale dello Stato monegasco, si può ancora constatare come sia la procedura di

---

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Genova

approvazione, sia gli elementi formali del documento approvato, siano stati assolutamente identici a quelli riscontrabili in una legge non concernente la revisione costituzionale, così che l'unica apprezzabile differenza è consistita nell' "autoqualificazione" della legge n. 1249 del 2 aprile 2002 come "legge di revisione della Costituzione del 17 dicembre 1962"; Circo- stanza, questa, che, se, da un lato, vale a configurare la revisione come una procedura specifica, consapevole e – ancora una volta – consensuale, dall'altro, finisce per essere l'unica peculiare connotazione idonea non solo ad allocare il testo così votato al vertice del sistema giuridico mone- gasco, ma a porre anche sul tappeto il problema della garanzia di una Co- stituzione così configurata.

Una tale questione risulta, tuttavia, solo parzialmente risolta dal parti- colare tipo di sindacato costituzionale monegasco in quanto riservato in esclusiva alla protezione dei diritti contemplati nel Titolo III della Costi- tuzione monegasca. Infatti, a parte tale circoscritto potenziamento, il resto del dettato costituzionale sembra gravitare in regime di flessibilità "pro- tetta" o, se si preferisce, di rigidità "depotenziata", la cui tutela non po- trebbe che attuarsi per la via del *judicial review* sotto il particolare aspetto dell'invalidità per vizio di procedura di leggi "ordinarie" collidenti con le norme di natura costituzionale.

Quanto al vero e proprio sindacato di costituzionalità, di tipo, dunque accentrato, il più complessivo quadro si articola in un:

a) controllo preventivo di costituzionalità in via diretta (ma anche di le- galità ordinaria) del regolamento interno del Consiglio Nazionale; e in un :

b) controllo eventuale e successivo sulle leggi sia pure, come dianzi accennato, a fronte, come appena detto, del solo parametro costituito dal Titolo III della Costituzione dedicato alle libertà e ai diritti fondamentali. In tal senso, III Tribunale Supremo può essere chiamato in causa sempre mediante ricorso da chiunque abbia interesse ad ottenere l'annullamento di un atto assunto come incostituzionale (certamente anche da soggetti stranieri per la tutela dei diritti non formalmente riservati ai monegaschi) entro due mesi dalla notificazione della motivazione o dalla pubblicazione o comunque dalla conoscenza effettiva dell'atto stesso (art. 13 ord. sovra- na sul Tribunale Supremo), o dalle parti interessate nel caso in cui la con- testazione circa la costituzionalità dell'atto sia avvenuta davanti a un tri- bunale, entro due mesi da quando la pronuncia di questi sia divenuta defi- nitiva.

Quanto agli effetti dell'accoglimento del ricorso, coerentemente con

l'accentramento del controllo, si tratta di:

- un annullamento cui è giocoforza riconoscere efficacia *erga omnes*, al quale può però peculiarmente conseguire anche:
- una condanna al risarcimento per i danni sofferti in dipendenza dell'atto dichiarato incostituzionale.

Quanto all'oggetto del controllo, il rango esclusivamente primario o legislativo degli atti impugnabili si desume agevolmente dalla stessa Costituzione, che attribuisce allo stesso Tribunale Supremo, ma nella diversa sede del contenzioso amministrativo, non solo com'è ovvio la conoscibilità dei vizi dei provvedimenti amministrativi, ma anche delle fonti secondarie costituite dalle ordinanze sovrane di attuazione delle leggi (ad esclusione – si noti – di quelle esecutive di convenzioni internazionali, che restano così prive di qualunque giudice: argom. *ex art.* 90, lettera B), della Costituzione).

2. Restando ancora al rapporto tra Costituzione e fonti del diritto monegasco, non è senza rilievo che sia proprio l'art. 1, comma 1, a richiamare e dare rango supremo anche ai principi generali del diritto internazionale, nonché alle convenzioni bilaterali con la Francia, così che la legislazione infracostituzionale è reputata non potervi contrastare, pena la produzione di disposizioni invalide già dal punto di vista interno prima ancora che foriere di possibili responsabilità sul piano internazionale. A livello internazionale (trattandosi di relazioni intercorrenti due soggetti dotati di personalità giudica internazionale) deve, inoltre, essere richiamata anche la disciplina concordataria con la Chiesa cattolica, alla quale, considerato il carattere confessionale dello Stato, deve essere riconosciuto un ruolo costituzionalmente assai pregnante (cfr. l'art. 9 Cost. e *infra* la relativa nota).

Si tratta peraltro di cospicui riflessi e reliquati della vicenda interna e internazionale di Monaco e, in particolare, dei rapporti privilegiati con la Francia praticamente a partire dal trattato di Péronne del 16 ottobre 1643. Più modernamente, le tappe di tale relazione - solo per citarne alcune - sono costituite dal Trattato del 2 febbraio 1861 e dalla Convenzione del 9 novembre 1865 in materia monetaria e doganale, dal decisivo Trattato di valore politico del 17 luglio 1918, dalla più recente Convenzione di vicinato del 18 maggio 1963, fino al Trattato del 24 ottobre 2002, in cui alla precedente "*amitié protectrice*" del trattato del 1918, è ora subentrata la più *souple* e meno paternalistica "*amitié traditionnelle*", anche al fine di riconfigurare i rapporti basati sull'antico *iniquum foedus* come poggianti

ora su una base paritaria (o quasi). In particolare, la stabilità dinastica del Principato è fatta oggetto di specifiche clausole, sia pure attraverso il richiamo di quanto già statuito in proposito con la revisione costituzionale del 2002 (analoghe motivazioni sorreggono la proclamazione dell'inalienabilità del territorio monegasco, peraltro già solennemente presente nell'art. 1 della Costituzione).

In questa stessa prospettiva, non è dunque inutile rammentare che il Principato di Monaco è attualmente parte, come Stato sovrano tra gli altri, dell'ONU, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa. per quanto riguarda l'Unione Europea, va rilevato come le peculiari relazioni con la Francia abbiano talvolta comportato in sede comunitaria la configurazione di Monaco non come un Stato terzo, ma come facente parte dell'Unione Europea, l'integrazione in via di fatto anche nello spazio Schengen e persino l'introduzione nel Principato della moneta unica europea al posto del franco.

3. Gli interrogativi sulla forma di Stato e la forma di governo vigenti nell'ordinamento costituzionale monegasco non rispondono soltanto ad un riflesso condizionato dei cultori del diritto costituzionale, ma sono imposti dal tenore della stessa Carta concessa da Ranieri III dal momento che essa risulta connotata da un forte intento definitorio che fa dunque appello ad un senso critico assai vigile onde verificare sia la corrispondenza di fatto dell'assetto di potere alle declamazioni costituzionali, sia soprattutto la coerenza interna dei meccanismi di distribuzione e di esercizio di quello stesso potere.

Non può, infatti, non notarsi soprattutto come, mentre a tenore dell'art. 2, comma 2, Cost., il regime fondamentale dello Stato (a forma certamente monarchica) sia quella "liberale di diritto", basato, a tenore dell'art. 6 Cost., sulla separazione dei tre tradizionali poteri, la forma di governo non assegna prevalentemente la manutenzione del sistema ad organi rappresentativi degli interessi e dei diritti collegati alle caratteristiche di tale forma di Stato, sibbene al Principe, cui spetta l'autorità sovrana alla quale si riferisce l'art. 12 Cost. Un'autorità, dunque che, pur inquadrata nel suo esercizio nella Costituzione e nelle leggi, probabilmente descrive un potere di indirizzo che non si risolve solo nella sommatoria delle attribuzioni anche implicite o strumentali che la Costituzione attribuisce al Principe, ma allude alla sostanziale ascendenza del Principe sugli organi e i poteri pubblici, anche se secondo schemi concertativi piuttosto che offrire ad essa un'apparenza autoritaria.

In quest'ottica, può anche leggersi la pressochè totale concentrazione nelle mani del Principe del cd. potere estero, come si evince in particolare dagli artt. 13, 14 (salve le ipotesi della necessità di un'autorizzazione legi-

slativa alla ratifica dei trattati), 46, 3° alinea, 68 e 73, 2° comma, Cost., e quindi l'essenziale prerogativa dello scioglimento parlamentare da lui esercitata, come recita l'art. 74 della Costituzione, senza alcun concorso del Governo e udito soltanto il Consiglio della Corona (v. l'art. 75 che disciplina la composizione e le altre attribuzioni di quest'organo)

Parlando della forma di Stato, un'ultima ma non secondaria notazione può riservarsi al già accennato ruolo che in esso vi esercita la Chiesa cattolica e, pertanto, al carattere confessionale dell'ordinamento, dato che, dall'art. 9 Cost., la religione cattolica viene definita "religione dello Stato". È, del resto, in tale quadro che il Principe conserva ancora (sia pure in forme più blande) qualcuna delle tradizionali prerogative dei sovrani cattolici. Tuttavia occorre anche precisare come tale situazione non sembri indurre alcun particolare detrimento alla libertà religiosa, che anzi risulta tutelata anche nel suo aspetto negativo, vietandosi ogni costringimento di chiunque alla partecipazione a riti o all'osservanza di particolari giorni festivi (art. 23 Cost.).

A garanzia della posizione baricentrica del Principe nella forma di Stato e di Governo monegasche, si noti come valgano, a tenore della stessa Costituzione, gli Statuti della Famiglia Sovrana, specie in materia di reggenza (sul casato dei Grimaldi, v. l'art. 7 della Costituzione ed *infra* la relativa nota). Sono peraltro gli artt. 10 e 11 della Costituzione a recare, dopo la revisione costituzionale del 2002, un'articolata regolamentazione della successione al Trono, essendosi tra l'altro, definitivamente archiviata la possibilità contemplata dal trattato del 17 luglio 1918, per cui in caso di corona vacante per mancanza di successore diretto o adottivo, Monaco sarebbe divenuta un Stato autonomo sotto il protettorato della Francia con il nome di Stato di Monaco.

4. Queste considerazioni sul ruolo del Principe non esimono naturalmente dal portare l'attenzione sugli aspetti più propriamente politici del potere esecutivo, che la Costituzione monegasca (art. 3) attribuisce ancora all'alta autorità del Principe, sia pure con la precisazione che l'attività di governo viene esercitata, sotto questa alta autorità (art. 43), da un Ministro di Stato assistito da un Consiglio di Governo (per i progetti di legge o di ordinanza di qualsiasi natura e portata nonché su qualsiasi altro progetto di atto promanante dall'esecutivo di governo, ci si avvale anche dell'attività consultiva del Consiglio di Stato, per cui v. l'art. 52 della Costituzione).

Questo schema, rapportato alle analoghe previsioni dello Statuto Albertino o di altre storiche costituzioni monarchico-costituzionali, presenta certamente una complessità maggiore, dove il tratto distintivo più moder-

no è costituito dall'individuazione di competenze proprie delle componenti del Gabinetto.

Affatto peculiare risulta poi la soluzione tecnica individuata per la formazione degli atti del Principe, per la cui efficacia e/o validità non è affatto previsto il tradizionale istituto della controfirma ministeriale. Non ci riferisce ovviamente agli atti di stretta prerogativa del Principe contemplati in particolare dall'art. 46 Cost., ma a quelli che, consacrati anch'essi in un'ordinanza sovrana, sono in realtà adottati preventivamente dal Consiglio di Governo e presentati al Principe già muniti della sottoscrizione del Ministro di Stato. In questo caso, è infatti il Principe a porsi come punto terminale della confezione dell'atto e a conferire ad esso esecutorietà.

Occorre poi ancora ricordare come il Ministro di Stato, che resta normalmente in carica cinque anni con possibilità di rinnovo, rappresenti anche nel cerimoniale la seconda carica dello Stato. Egli, tra l'altro, presiede con voto preponderante il Consiglio di Governo (art. 44 Cost.); cura le relazioni con l'estero; dirige i servizi esecutivi e vigila sull'attuazione delle ordinanze; dispone della forza pubblica, mentre tutti i funzionari sono posti sotto la sua direzione ad eccezione di quelli appartenenti ai servizi di magistratura, sottoposti, invece, al Direttore dei Servizi giudiziari, che, tra l'altro, presiede di diritto Il Consiglio di Stato.

Infine, se è vero che il Principe non presiede il Consiglio di Governo, tuttavia gli sono fatti pervenire nel termine di cinque giorni dalle sedute i verbali delle deliberazioni consiliari dimodoché egli possa esercitare il suo veto nei dieci giorni successivi (art. 47 Cost.).

Anche da queste rapide notazioni, dovrebbe comunque chiaramente emergere la stretta affinità della forma di governo monegasca con la forma storica della monarchia costituzionale (v. art. 2 Cost.), anche se non mancano nei raccordi Governo-Parlamento le occasioni nelle quali le specificità dell'ordine del giorno potrebbero prestarsi almeno ad una discussione sull'operato del Governo, surrogandosi così almeno per quanto riguarda il promovimento della discussione e dell'informazione pubblica all'inesistenza del rapporto fiduciario: tra queste, campeggia l'approvazione del bilancio annuale di previsione, cui possono accostarsi la seduta pubblica, che, in base al nuovo testo dell'art. 67, ultimo comma, Cost., deve tenersi all'inizio di ogni sessione ordinaria per far conoscere lo stato di avanzamento dell'esame dei progetti di legge del Governo indipendentemente dalla data di deposito, nonché l'eventuale discussione sulla relazione annuale sulla politica estera del Principato che il Governo è ora impegnato a trasmettere al Consiglio Nazionale in base al nuovo testo dell'art. 14 Cost.

5. Resta comunque il fatto che il Consiglio Nazionale non costituisca un reale contropotere rispetto al Principe e al suo Governo, potendo addirittura essere sciolto, come già accennato, con decisione sovrana senza obbligo di motivazione e senza limitazione di numero di volte, anche in assenza di un'iniziativa governativa in tal senso.

Occorre in ogni caso dare atto come il riconoscimento nell'ordinamento monegasco delle classiche prerogative parlamentari (irresponsabilità penale e civile per i voti e le opinioni dati nell'esercizio del mandato, nonché immunità dagli arresti per infrazione criminale o correzionale durante la sessione, salvo autorizzazione ed eccetto il caso di flagrante delitto) assicuri ai consiglieri nazionali l'esercizio di un'ampia e incondizionata facoltà di critica (art. 56 Cost.).

Venendo alla fisionomia del Consiglio Nazionale, notiamo come esso sia eletto, per una durata di quattro anni da tutti cittadini monegaschi diciottenni (ciò vale anche per l'elettorato passivo col limite del possesso della cittadinanza da almeno cinque anni), con un sistema di scrutinio di lista plurinomiale a turno unico con possibilità di *panachage* e senza voto di preferenza (art. 20 della legge 23 febbraio 1968, n. 839). Occorre comunque dar conto della diffidenza presente nel piccolo Stato verso meccanismi favorevoli al formarsi di un vero e proprio sistema di partiti, certo in qualche modo rilevabile, ma poco incisivo e comunque non in grado di funzionare da contraltare critico della rappresentanza elettiva. In ogni caso, va rilevata la forte omogeneità dell'elettorato monegasco attestato su posizioni di moderazione e conservazione.

Circa i profili organizzativi e funzionali del Consiglio Nazionale, occorre fare principalmente riferimento al Titolo VII della Costituzione, che disciplina altresì l'*iter legis*, nonché alla legge n. 771 del 25 luglio 1964.

Quanto alla funzione legislativa, essa, accanto al potere di revisione costituzionale, esprime il potere, sia pur condiviso con il Principe, più importante del Consiglio Nazionale. Del resto, proprio in questo campo, la revisione costituzionale del 2002 ha introdotto novità di un certo rilievo, tese ad attenuare la posizione di sostanziale subordine assegnata in origine al Consiglio Nazionale dalla Costituzione del 1962 (argom. *ex art.* 67 Cost.). In ogni caso, come nelle classiche monarchie costituzionali, il Principe partecipa all'approvazione della legge mediante il suo potere di sanzione, che prelude alla promulgazione da parte dello stesso Capo dello Stato del testo della legge. La legge diviene efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione (art. 69 Cost.) sul *Journal de Monaco*.

Ciò offre il destro per sottolineare come le leggi non esauriscano la categoria delle fonti primarie monegasche, dovendosi tenere conto anche di talune ordinanze sovrane, espressive, a tenore della Costituzione, di una

perdurante competenza esclusiva del Principe da esercitarsi sia per iniziativa propria, sia su impulso del Governo (artt. 46, 52, 68, 73, 92 Cost.). A livello secondario, incontriamo gli atti con valore regolamentare emanati con ordinanza sovrana per l'esecuzione delle leggi *ex art.* 68 Cost., nonché gli *arrêtés ministériels* menzionati negli art. 47 e 48 Cost.

6. Capita così che, a fronte delle connotazioni autocratiche dell'apparato statale, le tendenze più democratiche presenti nella società monegasca abbiano finito per meglio essere percepite a livello dell'organizzazione comunale, come suggerisce una storia di rapporti tra Stato e Comune, percorsi sempre da un'intensa dialettica, espressiva non solo di differenti approcci su questioni specifiche, ma più in generale illuminante circa la diversa coloritura istituzionale che anima i due enti.

Il Comune di Monaco, che ai sensi dell'art. 78 Cost., coincide con il territorio dello monegasco stesso, gode di propria personalità giuridica ed è amministrato da organi elettivi (Consiglio comunale, di durata quadriennale e Giunta municipale guidata dal Sindaco coadiuvato da aggiunti). Il sistema elettorale è quello a scrutinio plurinomiale maggioritario a doppio turno con possibilità di *panachage* e senza voto di preferenza.

Il Consiglio comunale, cui spetta di deliberare, come si esprime l'art. 86 Cost., sugli affari del Comune (specificati dall'art. 25 della legge 24 luglio 1974, n. 959) elegge tra i suoi componenti il Sindaco, che ne diventa anche il Presidente (art. 79 e 85 Cost.) e resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Lo scioglimento del Consiglio è possibile con ordinanza ministeriale motivata, previo parere del Consiglio di Stato (art. 83 Cost.), e resta possibile anche che, sempre nello svolgimento dei suoi poteri di controllo sugli organi del Comune, il Ministro di Stato sospenda per due mesi o addirittura revochi, previo parere del Consiglio di Stato, il sindaco e i componenti della Giunta.

Conclusivamente sul punto, possono ricordarsi, anche a completamento del novero delle fonti del diritto monegasche, le ordinanze municipali, emanate dal Sindaco, normalmente in attuazione di disposti legislativi insistenti su materie attinenti il livello comunale ed anche in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale, a cui dedica attenzione l'art. 86 della Costituzione, sicché, in ogni caso, la portata regolamentare o provvedimentale di tali atti va apprezzato con riguardo al loro tenore concreto.

7. Circa il potere giudiziario, che la Costituzione monegasca, pur predicandone la separatezza rispetto agli altri due tradizionali poteri, continua ad imputarne la titolarità Principe, prescrivendo che i giudici rendano giustizia in suo nome (88 Cost.). Occorre peraltro subito precisare come



la stessa Costituzione appresti i meccanismi affinché simili statuizioni non si risolvano in un sistema di giustizia perfettamente “ritenuta” che sarebbe incompatibile e contraddittoria con lo stesso principio dello Stato di diritto fondante dell’ordinamento liberale.

Questi meccanismi poggiano, in primo luogo, nell’attribuzione costituzionalmente garantita delle funzioni giurisdizionali ad un corpo di corti giudiziarie e di tribunali (art. 5 Cost.), a cui l’esercizio di siffatte funzioni è di necessità “delegato” dal Principe che ne possiede, come testé veduto, l’astratta titolarità. In secondo luogo, quale cospicuo riflesso del principio di separazione assicurato dall’art. 6 della Costituzione, va segnalata la garanzia dell’indipendenza dei giudici, che l’art. 88, c. 2, della Costituzione, significativamente enuncia quasi come contraltare della posizione del Principe proclamata nel comma precedente. Infine, va sottolineata l’esistenza di una riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 88 Cost.), idonea a rendere la relativa disciplina, per quanto di ragione, democraticamente connotata.

Il “governo” del settore è affidato al già ricordato Direttore dei servizi giudiziari, cui compete di proporre al Principe la nomina dei componenti delle diverse giurisdizioni. Ancora ad esso spetta l’adozione delle sanzioni disciplinari di minor entità nei confronti dei magistrati. A questa sorta di Ministro della giustizia competono infine le decisioni concernenti il personale ausiliario.

8. Guardando, infine, alla posizione costituzionale dei cittadini monegaschi, ma anche dei non cittadini soggetti all’ordinamento del piccolo Stato, ricordiamo come la Costituzione dedichi un apposito Titolo (III) alle libertà e ai diritti fondamentali, anche se pregiudiziale risulta in proposito il profilo della cittadinanza. Nell’affrontare il tema, occorre, del resto, non dimenticare che, a causa dell’importante presenza di stranieri, i cittadini costituiscono una minoranza rispetto al complessivo numero dei residenti. Circostanza, questa, che, se ha fatto suggestivamente parlare di “destino internazionale” del Principato, ha però sempre sconsigliato soluzioni che potessero in qualche modo riflettere meccanicamente un simile rapporto numerico, prevedendosi invece criteri rigorosi nell’attribuzione della cittadinanza.

Con la revisione costituzionale del 2002, si è attribuita per intero alla legge la disciplina dei modi di acquisto della cittadinanza e dei casi in cui in quella acquisita per naturalizzazione potrebbe essere revocata. In questo quadro, tendente con tutta evidenza ad eliminare una ragione di discriminazione tra coniugi, la legge n. 1276 del 22 dicembre 2003, ha ridisciplinato l’acquisto della cittadinanza monegasca, disponendo, tra l’altro,

che i figli conseguano tale cittadinanza *iure sanguinis* se al momento della loro nascita il padre sia cittadino monegasco o la madre sia nata monegasca e sia tuttora cittadina del Principato. L'ordinamento monegasco conosce, inoltre, il criterio acquisitivo della cittadinanza per naturalizzazione, grazie a cui i residenti abituali da più di dieci anni nel Principato possono chiedere l'attribuzione della cittadinanza monegasca se in possesso dei requisiti di moralità e di condizioni personali richiesti. Alla cittadinanza monegasca può accedersi ancora *per rescriptum Principis, vale a dire per concessione speciale del Principe stesso, indipendentemente* dal possesso di qualche specifico requisito.

A questo punto, è, dunque necessario prendere atto di come l'ordinamento monegasco sia già in partenza improntato ad una dichiarata differenziazione tra cittadini e non cittadini sul piano della stessa eguaglianza formale. L'art. 17 Cost., con cui esordisce il catalogo monegasco delle libertà, appare infatti preoccupato di garantire ai soli cittadini un'eguaglianza non intaccata da alcuna forma di privilegio. Ciò però, sul piano dei diritti c.d. di prima generazione, esclusi quelli di natura politica, pare produrre conseguenze solo rispetto alla libertà di riunione, non a caso a motivo del suo evidente alto tasso di politicità (art. 29 Cost).

Per quanto riguarda le altre situazioni soggettive di vantaggio riservate in esclusiva ai cittadini monegaschi, può opinarsi che, più che una visione ristretta del *Welfare State*, sia determinante la caratura del sistema fiscale che, com'è noto, esonera da ogni contribuzione diretta tutti i residenti, così che l'impegno pubblico a fornire soccorso in caso di povertà, disoccupazione, malattie, invalidità, vecchiaia e maternità, finisce per esser designato a favore dei soli cittadini (art. 26 Cost.), e analogamente può ragionarsi per quanto riguarda l'istruzione primaria e secondaria (art. 27 Cost.). Sempre nella direzione di assicurare occupazione ai cittadini monegaschi si orienta l'art. 25, c. 2, Cost. che assicura loro, se non l'esclusività, almeno la priorità nell'accesso agli impieghi pubblici (ma non vi è forse nemmeno estranea l'idea di garantirsi personale particolarmente fidelizzato).

Particolarmente delicato risulta il versante dei diritti dei lavoratori subordinati che a Monaco sono in maggioranza stranieri e in gran parte transfrontalieri. Un tentativo di offrire una voce a questo variegato panorama lavorativo può individuarsi nell'istituzione del Consiglio economico e sociale, che non ha, per vero. diretta rilevanza costituzionale.

## Costituzione del Principato di Monaco\*

Considerando che le Istituzioni del Principato debbano essere perfezionate, sia per rispondere alle necessità di una buona amministrazione del Paese, sia per soddisfare i nuovi bisogni suscitati dall'evoluzione sociale della sua popolazione,

Ci siamo risolti a dotare lo Stato di una nuova Costituzione<sup>1</sup>, che, in forza della Nostra volontà sovrana, sarà d'ora in poi riguardata come la legge fondamentale dello Stato e non potrà essere modificata<sup>2</sup> se non alle condizioni che abbiamo stabilito.

### TITOLO I

#### IL PRINCIPATO – I POTERI PUBBLICI

**1.** Il Principato di Monaco è uno Stato sovrano e indipendente nel quadro dei principi generali del diritto internazionale e delle convenzioni particolari con la Francia.

Il territorio del Principato è inalienabile<sup>3</sup>.

**2.** Il principio del governo è la monarchia ereditaria e costituzionale.

Il Principato è uno Stato di diritto basato sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali.

**3.** Il potere esecutivo dipende dall'alta autorità del Principe.

La persona del Principe è inviolabile.

---

□ Traduzione di Pasquale Costanzo.

<sup>1</sup> La precedente Costituzione (*rectius*: ordinanza costituzionale) era stata promulgata dal principe Alberto I il 5 gennaio 1911, sulla base di un progetto elaborato dai giuristi francesi Louis Renault, Adolphe Weiss e Jules Roche, e pubblicata il 1° gennaio 1918 *sul Journal de Monaco*. Tale testo costituzionale era stato poi revisionato con l'ordinanza sovrana del 18 novembre 1918,

<sup>2</sup> Si allude qui alle precedenti contestate sospensioni della Costituzione del 1930 e del 1959.

<sup>3</sup> La terraferma nel Principato assomma a 2,01 chilometri quadrati, mentre il mare territoriale si sviluppa per 12 miglia nautiche lungo un corridoio di 3,16 chilometri quale risulta dalla delimitazione da ultimo intervenuta con la Convenzione con la Francia il 16 ottobre 1984, che comunque permette al microordinamento di sfuggire almeno formalmente ad una completa situazione di enclave.

4. Il potere legislativo è esercitato dal Principe e dal Consiglio Nazionale.

5. Il potere giudiziario è esercitato dalle corti e dai tribunali.

6. La separazione delle funzioni amministrativa, legislativa e giudiziaria è assicurata.

7. La bandiera principesca reca lo stemma di Casa Grimaldi su fondo bianco<sup>4</sup>.

La bandiera nazionale è costituita da due bande orizzontali uguali, di colore rosso e bianco, con il rosso nella parte superiore ed il bianco nella parte inferiore.

L'utilizzazione delle summenzionate bandiere resta disciplinata dalle disposizioni dell'ordinanza sovrana del 4 aprile 1881.

8. La lingua francese è la lingua ufficiale dello Stato<sup>5</sup>.

9. La religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato.<sup>6</sup>

## TITOLO II

### IL PRINCIPE, LA DEVOLUZIONE DELLA CORONA

10. *(articolo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249).* - La successione al Trono, aperta a seguito di decesso o di abdicazione, opera a favore dei discendenti diretti e legittimi del Principe regnante, per ordine di primogenitura con prevalenza maschile nel medesimo grado di parentela.

---

<sup>4</sup> L'appartenenza del Principe allo storico casato dei Grimaldi, che si fa risalire a Grimaldo Cannella, Console a Genova nel 1162, 1170 e 1184, è solennemente simboleggiata dalla bandiera principesca distinta da quella nazionale e recante appunto le insegne dei Grimaldi.

<sup>5</sup> Accanto alla lingua ufficiale francese, sono correntemente utilizzati anche l'inglese e l'italiano, mentre sopravvive un idioma autoctono di origine ligure-provenzale assai prossimo al dialetto genovese.

<sup>6</sup> Rileva in proposito la Bolla *Quemadmodum* Sollicitus Pastor del 15 marzo 1887, che se pure emanata unilateralmente da papa Pio IX, fu approvata (e dotata di forza di legge) con l'ordinanza sovrana del Principe Carlo III del 28 settembre. Peraltro, un nuovo accordo sottoscritto il 25 luglio 1981 (cui ha fatto seguito l'ordinanza sovrana dell'11 maggio 1982) ha apportato aggiornamenti ai rapporti in questione..

In mancanza di discendenza diretta e legittima, la successione opera a favore dei fratelli e delle sorelle del Principe regnante e dei loro discendenti diretti e legittimi, per ordine di primogenitura con prevalenza maschile nel medesimo grado di parentela.

Se l'erede che sarebbe stato chiamato a salire sul Trono in virtù dei commi precedenti è deceduto o ha rinunciato prima dell'apertura della successione, la devoluzione opera a favore dei suoi discendenti diretti e legittimi, secondo l'ordine di primogenitura con prevalenza maschile nel medesimo grado di parentela.

Se l'applicazione dei commi suddetti non consente di provvedere alla vacanza del Trono, la successione opera a favore di un collaterale designato dal Consiglio della Corona su parere conforme del Consiglio di Reggenza. I poteri principeschi sono provvisoriamente esercitati dal Consiglio di Reggenza.

La successione al Trono può operare solo a favore di una persona che goda della cittadinanza monegasca nel giorno di apertura della successione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate, ricorrendone la necessità, dagli Statuti della Famiglia Sovrana, adottati con ordinanza sovrana.

**11.** (*articolo sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - Per l'esercizio dei poteri sovrani, la maggiore età è fissata a diciotto anni.

L'organizzazione e le condizioni d'esercizio della reggenza durante la minore età del Principe o in caso d'impossibilità per costui d'esercitare le sue funzioni sono fissate dagli Statuti della Famiglia Sovrana<sup>7</sup>.

**12.** Il Principe esercita la sua autorità sovrana in conformità con le disposizioni della Costituzione e delle leggi.

**13.** Il Principe rappresenta il Principato nei suoi rapporti con le potenze straniere.

**14.** (*articolo sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - Dopo consultazione del Consiglio della Corona, il

---

<sup>7</sup> V. gli Statuti della Famiglia Sovrana (ordinanze sovrane del 15 maggio 1882, del 21 aprile 1927, del 29 maggio 2002 e del 27 febbraio 2004).

Principe firma e ratifica i trattati e gli accordi internazionali. Egli li comunica al Consiglio Nazionale, tramite il Ministro di Stato, prima della loro ratifica.

Tuttavia, non possono essere ratificati se non in forza di una legge:

1° – i trattati e gli accordi internazionali concernenti l'organizzazione costituzionale;

2° – i trattati e gli accordi internazionali la cui ratifica comporta la modificazione di disposizioni legislative esistenti;

3° – i trattati e gli accordi internazionali che implicano adesione del Principato ad un'organizzazione internazionale il cui funzionamento richiede la partecipazione di componenti del Consiglio Nazionale;

4° – i trattati e gli accordi internazionali la cui esecuzione ha per effetto di creare un gravame di bilancio relativo a spese la cui natura o la cui destinazione non sono previste dalla legge di bilancio.

La politica estera del Principato costituisce oggetto di una relazione annuale preparata dal Governo e comunicata al Consiglio Nazionale.

**15.** Previa consultazione del Consiglio della Corona, il Principe esercita il potere di grazia e d'amnistia, così come il potere di naturalizzazione e di reintegrazione nella cittadinanza.

**16.** Il Principe conferisce gli ordini, i titoli e le altre onorificenze.

### TITOLO III LE LIBERTÀ E I DIRITTI FONDAMENTALI

**17.** I Monegaschi sono uguali davanti alla legge. Non sussistono privilegi tra di essi.

**18.** *(articolo sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249).* - La legge regola i modi d'acquisto della cittadinanza. La legge regola le condizioni alle quali la cittadinanza acquistata per naturalizzazione può essere revocata<sup>8</sup>.

La perdita della cittadinanza monegasca in tutti gli altri casi non può essere prevista dalla legge se non a motivo dell'acquisto volontario di

<sup>8</sup> V. la legge n. 1.276 del 22 dicembre 2003 di modifica della legge n. 1.155 del 18 dicembre 1992, nonché la legge n° 1.296 del 12 maggio 2005, sulla trasmissione della cittadinanza da parte delle madri.

un'altra cittadinanza o della prestazione illegittima del servizio militare in un esercito straniero.

**19.** La libertà e la sicurezza individuali sono garantite. Nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge, davanti ai giudici che essa designa e nelle forme che essa determina.

Fuori del caso di flagranza, nessuno può essere arrestato se non in forza di un'ordinanza motivata del giudice, che deve essere notificata al momento dell'arresto o, al più tardi, nelle ventiquattro ore successive. Qualsiasi detenzione deve essere preceduta d'un interrogatorio.

**20.** Nessuna pena può essere stabilita o applicata se non in forza di una legge.

Le leggi penali devono assicurare il rispetto della personalità e della dignità umana. Nessuno può essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

La pena di morte è abolita.

Le leggi penali non possono avere effetto retroattivo.

**21.** Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può avere luogo se non nei casi previsti dalla legge e alle condizioni da essa prescritte.

**22.** Tutti hanno diritto al rispetto della loro vita privata e familiare e al segreto della loro corrispondenza.

**23.** La libertà dei culti, del loro esercizio in pubblico, così come la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualsiasi materia sono garantite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'esercizio di tali libertà<sup>9</sup>.

Nessuno può essere costretto a partecipare ad atti o a cerimonie di un culto o ad osservare i giorni di riposo.

**24.** La proprietà è inviolabile. Nessuno può essere espropriato se non per motivi di utilità pubblica accertati con legge e in cambio di una giusta indennità, stabilita e corrisposta alle condizioni previste dalla legge.

**25.** La libertà del lavoro è garantita. Il suo esercizio è disciplinato dalla

---

<sup>9</sup> Cfr. la legge n° 1.299 del 15 luglio 2005, sulla libertà di espressione pubblica.

legge.

Nell'accesso agli impieghi pubblici e privati, la priorità è assicurata ai Monegaschi, alle condizioni previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

**26.** I Monegaschi hanno diritto all'aiuto dello Stato in caso d'indigenza, disoccupazione, malattia, invalidità, vecchiaia e maternità, alle condizioni e con le forme previste dalla legge.

**27.** I Monegaschi hanno diritto all'istruzione gratuita, primaria e secondaria.

**28.** Tutti possono tutelare i diritti e gli interessi della loro professione mediante l'attività sindacale.

Il diritto di sciopero è riconosciuto, nel quadro delle leggi che lo disciplinano.

**29.** I Monegaschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, nel rispetto delle leggi che possono regolare l'esercizio di questo diritto senza sottoporlo ad un'autorizzazione preventiva. Questa libertà non si estende agli assembramenti all'aperto, che restano sottoposti alle leggi di polizia.

**30.** (*articolo sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - La libertà d'associazione è garantita nel quadro dei leggi che la regolano.

**31.** Tutti possono indirizzare petizioni alle autorità pubbliche.

**32.** Lo straniero fruisce nel Principato di tutti i diritti pubblici e privati che non sono formalmente riservati ai cittadini.

#### TITOLO IV IL DEMANIO PUBBLICO, LE FINANZE PUBBLICHE

**33.** Il demanio pubblico è inalienabile e imprescrittibile.

La sdemanializzazione di un bene del demanio pubblico non può essere dichiarata se non da una legge. Essa inserisce il bene sdemanializzato



nel patrimonio privato dello Stato o del Comune, a seconda dei casi.

La consistenza ed il regime del demanio pubblico sono determinati dalla legge.

**34.** I beni della Corona sono riservati all'esercizio della Sovranità. Essi sono inalienabili ed imprescrittibili.

La loro consistenza e il loro regime sono determinati dagli Statuti della Famiglia Sovrana.

**35.** *(articolo sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249).* - Beni e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio privato dello Stato non sono alienabili se non conformemente alla legge.

Qualsiasi cessione di una frazione del capitale sociale di un'impresa di cui lo Stato detiene almeno il cinquanta per cento e che ha per effetto di trasferire la maggioranza del suo capitale ad una o più persone fisiche o giuridiche di diritto privato è autorizzata dalla legge.

**36.** I beni vacanti e privi di proprietario appartengono al patrimonio privato dello Stato.

**37.** Il bilancio nazionale comprende tutte le entrate e tutte le uscite pubbliche del Principato.

**38.** Il bilancio nazionale esprime la politica economica e finanziaria del Principato.

**39.** Il bilancio costituisce oggetto di un progetto di legge. Esso è votato e promulgato mediante una legge.

**40.** Le spese della Casa Sovrana e quelle del Palazzo Principesco sono fissate dalla legge di bilancio e prededotte sulle sue entrate generali.

**41.** L'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite, accertata dopo l'esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti, è versato ad un fondo di riserva costituzionale.

L'eccedenza delle spese rispetto alle entrate è coperta da un prelievo sul medesimo fondo, deliberato da una legge.

**42.** Il controllo della gestione finanziaria è assicurato da una Commis-

sione Superiore dei Conti.

## TITOLO V IL GOVERNO

**43.** Il governo è esercitato, sotto l'alta autorità del Principe, dal Ministro di Stato, assistito dal Consiglio di Governo.

**44.** Il Ministro di Stato rappresenta il Principe. Esercita la direzione dei servizi esecutivi. Dispone della forza pubblica. Presiede, con voto preponderante il Consiglio di Governo.

**45.** Le ordinanze sovrane sono deliberate in Consiglio di Governo. Esse sono presentate al Principe con la firma del Ministro di Stato; fanno menzione delle deliberazioni alle quali si riferiscono. Sono formate dal Principe; la firma del Principe conferisce loro efficacia obbligatoria.

**46.** (*articolo sostituito dall'art. 7 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - Sono dispensate dalla deliberazione in Consiglio di Governo e dalla proposta da parte del Ministro di Stato, le ordinanze sovrane:

- relative agli Statuti della Famiglia Sovrana così come quelle concernenti i suoi membri;
- riguardanti gli affari di competenza della Direzione dei Servizi Giudiziari;
- recanti la nomina dei componenti della Casa Sovrana, dei corpi diplomatici e consolari, del Ministro di Stato, dei Consiglieri di Governo e dei funzionari assimilati, dei magistrati dell'ordine giudiziario;
- di concessione dell'*exequatur* ai consoli;
- recanti lo scioglimento del Consiglio Nazionale;
- di attribuzione delle distinzioni onorifiche.

**47.** Le ordinanze ministeriali sono deliberate in Consiglio di Governo e firmate dal Ministro di Stato; esse fanno menzione delle deliberazioni alle quali si riferiscono. Sono trasmesse al Principe entro ventiquattro ore dalla loro firma e divengono obbligatorie in assenza di un'opposizione espressa da parte del Principe nei dieci giorni seguenti alla loro trasmissione a da parte del Ministro di Stato.

Tuttavia il Principe può far informare il Ministro di Stato che non intende fare uso del suo diritto di opposizione per determinate ordinanze o categorie di ordinanze. Queste ordinanze assumono allora efficacia obbligatoria dal momento della firma del Ministro di Stato.

**48.** Salvo disposizioni legislative contrarie, la ripartizione delle materie tra le ordinanze sovrane e le ordinanze ministeriali è operata con ordinanza sovrana.

**49.** Le deliberazioni del Consiglio di Governo costituiscono oggetto di processi verbali inseriti in un registro speciale e firmate, dopo la loro votazione, dai componenti presenti. Il processo verbale dà conto del voto di ciascun componente. Esso è trasmesso entro cinque giorni dalla riunione al Principe, che può fare opposizione alle condizioni previste al predetto articolo 47.

**50.** Il Ministro di Stato e i Consiglieri di Governo sono responsabili davanti al Principe dell'amministrazione del Principato.

**51.** Gli obblighi, i diritti e le garanzie fondamentali dei funzionari, così come la loro responsabilità civile e penale, sono fissati dalla legge.

## TITOLO VI IL CONSIGLIO DI STATO

**52.** Il Consiglio di Stato è incaricato di dare il proprio parere sui progetti di legge e di ordinanza sottoposti al suo esame da parte del Principe.

Esso può essere parimenti consultato su ogni altro progetto.

La sua organizzazione e il suo funzionamento sono fissati con un'ordinanza sovrana.

## TITOLO VII IL CONSIGLIO NAZIONALE

**53.** (*articolo sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - Il Consiglio Nazionale comprende ventiquattro componenti eletti per cinque anni a suffragio universale diretto e a scrutinio di

lista alle condizioni previste dalla legge<sup>10</sup>.

Sono elettori, alle condizioni fissate dalla legge, i cittadini di cittadinanza monegasca dell'uno o dell'altro sesso di almeno diciotto anni, ad eccezione di coloro che sono privati del diritto di voto per una delle cause previste dalla legge.

**54.** (*articolo sostituito dall'art. 9 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - Sono eleggibili gli elettori di cittadinanza monegasca dell'uno o dell'altro sesso, di venticinque anni compiuti, che possiedono la cittadinanza monegasca da almeno cinque anni e che non sono privati dell'eleggibilità per una delle cause previste dalla legge.

La legge determina le funzioni il cui esercizio è incompatibile con il mandato di Consigliere Nazionale.

**55.** Il controllo della regolarità delle elezioni è attribuita ai tribunali, alle condizioni previste dalla legge.

**56.** I componenti del Consiglio Nazionale non incorrono in alcuna responsabilità civile o penale a cagione delle opinioni e dei voti dati nell'esercizio del loro mandato.

Essi non possono, senza l'autorizzazione del Consiglio, essere perseguiti o arrestati nel corso di una sessione in ragione di un'infrazione criminale o correzionale, salvo il caso di flagranza.

**57.** Il Consiglio Nazionale nuovamente eletto si riunisce l'undicesimo giorno seguente alle elezioni per eleggere l'Ufficio di Presidenza. Il Consigliere Nazionale più anziano presiede questa seduta.

Sotto riserva dell'articolo 74, i poteri del precedente Consiglio Nazionale spirano il giorno nel quale si riunisce il nuovo.

**58.** (*articolo sostituito dall'art. 10 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - Il Consiglio Nazionale si riunisce di pieno diritto ogni anno in due sessioni ordinarie.

La prima sessione si apre il primo giorno feriale del mese di aprile.

La seconda sessione si apre il primo giorno feriale del mese di ottobre.

La durata delle sessioni non può eccedere tre mesi. La chiusura è pro-

---

<sup>10</sup> Sulla materia, v. la legge n. 839 del 23 febbraio 1968, modificata dalle leggi n. 1321 del 6 novembre 2006 e 1.337 del 12 luglio 2007.

nunciata dal Presidente.

**59.** Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione straordinaria, sia su convocazione del Principe, sia, a richiesta di almeno due terzi dei componenti, su convocazione del suo Presidente.

**60.** L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale comprende un Presidente e un vice-Presidente eletti ogni anno dall'assemblea tra i suoi componenti.

Le funzioni di Sindaco sono incompatibili con quelle di Presidente e di vice-Presidente del Consiglio Nazionale.

**61.** In armonia con le disposizioni costituzionali e, se del caso, legislative, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Nazionale sono determinati dal regolamento interno approvato dal Consiglio.

Questo regolamento deve, prima della applicazione, essere sottoposto al Tribunale Supremo, che si pronunzia sulla sua conformità alle disposizioni costituzionali e, se del caso, legislative.

**62.** Il Consiglio Nazionale decide il proprio ordine del giorno. L'ordine del giorno è comunicato al Ministro di Stato con almeno tre giorni di anticipo. A richiesta del Governo, almeno una seduta su due deve essere dedicata alla discussione dei progetti di leggi presentati dal Principe.

Tuttavia l'ordine del giorno delle sessioni straordinarie convocate dal Principe è fissato nella convocazione.

**63.** Le sedute del Consiglio Nazionale sono pubbliche.

Tuttavia il Consiglio può decidere, alla maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, di tener seduta a porte chiuse.

Il resoconto delle sedute pubbliche è pubblicato sul *Journal de Monaco*.

**64.** Il Principe comunica con il Consiglio Nazionale per mezzo di messaggi che sono letti dal Ministro di Stato.

**65.** Il Ministro di Stato e i Consiglieri di Governo hanno libero ingresso e posti loro riservati durante le sedute del Consiglio Nazionale.

Essi devono essere ascoltati quando lo richiedano.

**66.** La legge richiede l'accordo delle volontà del Principe e del Consiglio Nazionale.

L'iniziativa delle leggi spetta al Principe.

La deliberazione e il voto delle leggi spettano al Consiglio Nazionale.

La sanzione delle leggi spetta al Principe, che conferisce loro forza obbligatoria con la promulgazione.

**67.** (*articolo sostituito dall'art. 11 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249*). - Il Principe firma i progetti di legge. Questi progetti gli sono presentati dal Consiglio di Governo con la firma del Ministro di Stato. Dopo l'approvazione del Principe, il Ministro di Stato li deposita presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di fare delle proposte di legge. Nel termine di sei mesi a fardata dalla recezione della proposta di legge da parte del Ministro di Stato, questi fa conoscere al Consiglio Nazionale:

a) – sia la sua decisione di trasformare la proposta di legge, eventualmente emendata, in un progetto di legge che segue la procedura prevista nel primo comma. In questo caso, il progetto è depositato entro un anno a far data dallo spirare del termine di sei mesi;

b) – sia la sua decisione d'interrompere la procedura legislativa. Questa decisione è esplicitata mediante una dichiarazione iscritta di diritto nell'ordine del giorno di una seduta pubblica della sessione ordinaria prevista in questo termine. Questa dichiarazione può essere seguita da un dibattito.

Nell'ipotesi in cui, allo spirare dei sei mesi, il Governo non ha fatto conoscere il seguito riservato alla proposta di legge, questa è, conformemente alla procedura prevista al primo comma, trasformata di plein diritto in progetto di legge.

La stessa procedura è applicabile nell'ipotesi in cui il Governo non abbia trasmesso il progetto di legge nel termine d'un anno indicato nel secondo comma, lettera a).

Il Consiglio Nazionale dispone del diritto d'emendamento. A questo titolo, può proporre emendamenti additivi, sostitutivi o soppressivi al progetto di legge. Non sono ammessi gli emendamenti che non hanno un legame diretto con le altre disposizioni del progetto di legge a cui si riferiscono. Il voto interviene sul progetto di legge eventualmente emendato, salva la facoltà del Governo di ritirare il progetto di legge prima del voto finale.

Tuttavia, le disposizioni del comma precedente non sono applicabili ai

progetti di legge di autorizzazione alla ratifica e ai progetti di legge di bilancio.

All'inizio di ogni sessione ordinaria, il Consiglio Nazionale fa conoscere, durante una seduta pubblica, lo stato di esame di tutti i progetti di legge presentati dal Governo, quale che sia la data della presentazione.

**68.** Il Principe emana le ordinanze necessarie per l'esecuzione dei leggi e per l'applicazione dei trattati o degli accordi internazionali.

**69.** Le leggi e le ordinanze sovrane non sono opponibili ai terzi che a far data dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul *Journal de Monaco*.

**70.** (articolo sostituito dall'art. 12 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249). - Il Consiglio Nazionale vota il bilancio.

Nessuna contribuzione diretta od indiretta può essere stabilita se non per legge.

Qualsiasi trattato o accordo internazionale avente per effetto l'introduzione di una tale contribuzione non può essere ratificato se non in forza di una legge.

**71.** (articolo sostituito dall'art. 13 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249). - Il progetto di bilancio è presentato al Consiglio Nazionale prima del 30 settembre.

La legge di bilancio è votata nel corso della sessione d'ottobre del Consiglio Nazionale.

**72.** Il bilancio è votato capitolo per capitolo. Gli storni da un capitolo all'altro sono vietati, salvo nei casi autorizzati dalla legge.

Il bilancio comprende particolarmente, nelle spese, le somme che sono messe a disposizione del Consiglio comunale per il successivo esercizio, conformemente all'articolo 87.

**73.** Nel caso in cui il voto dei crediti richiesti dal Governo conformemente all'articolo 71 non sia intervenuto prima del 31 dicembre, i crediti corrispondenti ai servizi votati possono essere aperti con ordinanza sovrana, previo parere del Consiglio di Stato.

Si procede allo stesso modo per le entrate e le spese derivanti dai trattati internazionali.

**74.** Il Principe può, dopo aver consultato il Consiglio della Corona, pronunciare lo scioglimento del Consiglio Nazionale. In questo caso, si procede a nuove elezioni nel termine di tre mesi.

## TITOLO VIII IL CONSIGLIO DELLA CORONA

**75.** Il Consiglio della Corona comprende sette componenti di cittadinanza monegasca, nominati per una durata di tre anni dal Principe.

Il Presidente e gli altri tre componenti sono liberamente designati dal Principe.

Tre componenti sono nominati su proposta del Consiglio Nazionale fuori del suo seno.

Le funzioni di Ministro di Stato e di Consigliere di Governo sono incompatibili con quelle di Presidente o di membro del Consiglio della Corona.

**76.** Il Consiglio della Corona si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Principe. Il Principe può, inoltre, convocarlo tutte le volte che lo giudica necessario, sia di propria iniziativa, sia su suggerimento del Presidente del Consiglio della Corona.

**77.** Il Consiglio della Corona può essere consultato dal Principe su questioni concernenti gli interessi superiori dello Stato. Esso può fare suggerimenti al Principe.

Esso è obbligatoriamente consultato sugli oggetti seguenti: trattati internazionali, scioglimento del Consiglio Nazionale, domande di naturalizzazione e di reintegrazione, grazia e amnistia.

## TITOLO IX IL COMUNE

**78.** Il territorio del Principato forma un solo Comune<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Sussiste tuttavia la suddivisione nei quartieri La Condamine (praticamente la zona del porto vecchio), Monaco-Ville (dove si trova il Palazzo principesco e la Cattedrale), Monte-Carlo (zona valorizzata nel 1865 sotto il regno del Principe Carlo III con la costruzione del casinò e delle strutture turistiche di lusso circostanti: cfr. supra il par. 6 del



**79.** *(articolo sostituito dall'art. 14 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249).* - Il Comune è amministrato da una municipalità composta da un Sindaco e da aggiunti, designati dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti.

Sono elettori alle condizioni fissate dalla legge, i cittadini di cittadinanza monegasca dell'uno o dell'altro sesso di diciotto anni compiuti, ad eccezione di coloro che sono privati del diritto di voto per una delle cause previste dalla legge.

Sono eleggibili gli elettori di cittadinanza monegasca dell'uno o dell'altro sesso di ventuno anni compiuti, che possiedono la cittadinanza monegasca da almeno cinque anni e che non sono privi dell'eleggibilità per una delle cause previste dalla legge.

**80.** Il Consiglio Comunale comprende quindici componenti, eletti per quattro anni a suffragio universale diretto e a scrutinio di liste<sup>12</sup>.

Non sussiste alcuna incompatibilità tra il mandato di Consigliere Comunale e quello di Consigliere Nazionale.

**81.** Il Consiglio Comunale si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria. La durata di ogni sessione non può eccedere i quindici giorni.

**82.** Possono svolgersi sessioni straordinarie su richiesta o con l'autorizzazione del Ministro di Stato, su oggetti determinati.

**83.** Il Consiglio Comunale può essere sciolto con ordinanza ministeriale motivata, previo parere del Consiglio di Stato.

**84.** In caso di scioglimento o di dimissioni di tutti i componenti del Consiglio Comunale, una delegazione speciale è incaricata, con decreto ministeriale, di assolverne le funzioni fino all'elezione di un nuovo Consiglio. Si procede a questa elezione entro tre mesi.

**85.** Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in assenza, dall'aggiunto o dal Consigliere che lo supplisce, seguendo l'ordine di prece-

---

capitolo I), e Fontville (quartiere completamente strappato al mare e costituito da un terzapieno di 22 ettari a carattere residenziale e commerciale con in nuovo porto turistico).

<sup>12</sup> Sulla materia, v. la legge n. 839 del 23 febbraio 1968, modificata dalle leggi n. 1321 del 6 novembre 2006 e 1.337 del 12 luglio 2007.

denza.

**86.** Il Consiglio Comunale delibera in seduta pubblica sugli affari del Comune. Le sue deliberazioni divengono obbligatorie quindici giorni dopo la comunicazione al Ministro di Stato, salva motivata opposizione con decreto ministeriale.

**87.** *(articolo sostituito dall'art. 15 della legge costituzionale del 2 aprile 2002, n. 1249).* - Il bilancio comunale è alimentato dal prodotto delle proprietà comunali, dalle risorse ordinarie del Comune e dalla dota-

zione di bilancio iscritta nella legge fondamentale di bilancio dell'anno<sup>13</sup>.

## TITOLO X LA GIUSTIZIA

**88.** Il potere giudiziario appartiene al Principe che, in virtù della présente Costituzione, ne delega il pieno esercizio alle corti e ai tribunali. I tribunali rendono giustizia in nome del Principe.

L'indipendenza dei giudici è garantita.

L'organizzazione, la competenza e il funzionamento dei tribunali, nonché lo statuto dei giudici, sono fissati dalla legge<sup>14</sup>.

**89.** Il Tribunale Supremo<sup>15</sup> è composto di cinque componenti titolari e di due componenti supplenti.

I componenti del Tribunale Supremo sono nominati dal Principe, ossia:

– un membro titolare e un membro supplente presentati dal Consiglio Nazionale fuori del suo seno;

– un membro titolare e un membro supplente presentati dal Consiglio di Stato fuori del suo seno;

– un membro titolare presentato dal Consiglio della Corona fuori del suo seno;

– un membro titolare presentato dalla Corte d'Appello fuori del suo seno;

– un membro titolare presentato dal Tribunale civile di Prima Istanza fuori del suo seno.

Queste proposte sono fatte da ciascuno dei corpi sovra designati in ragione di due per un seggio.

Se il Principe non gradisce queste proposte, gli è consentito di chiederne di nuove.

Il Presidente del Tribunale Supremo è nominato dal Principe.

**90. A.** – In materia costituzionale, il Tribunale Supremo statuisce sovraneamente:

---

<sup>13</sup> Sull'organizzazione comunale, v. la legge n. 959 del 24 luglio 1974, modificata dalla legge n. 1.136 del 29 giugno 2006.

<sup>14</sup> V. la recente legge n. 1364 del 16 novembre 2009.

<sup>15</sup> V. l'ordinanza sovrana n. 2984 del 16 aprile 1963, sull'organizzazione ed il funzionamento del Tribunale supremo.

1°) sulla conformità del regolamento interno del Consiglio Nazionale alle disposizioni costituzionali e, ricorrendone la necessità, legislative, alle condizioni previste dall'articolo 61;

2°) sui ricorsi per l'annullamento, l'accertamento di validità e per il risarcimento aventi per oggetto un attentato alle libertà e ai diritti consacrati dal Titolo III della Costituzione, e che non sono contemplati nel paragrafo B del presente articolo.

B. – In materia amministrativa, il Tribunale Supremo statuisce sovraneamente:

1°) sui ricorsi per l'annullamento, per eccesso di potere proposti contro le decisioni delle diverse autorità amministrative e le ordinanze sovrane adottate per l'esecuzione dei leggi, nonché per la concessione dei risarcimenti conseguenti;

2°) sui ricorsi per cassazione proposti contro le decisioni delle giurisdizioni amministrative di ultima istanza;

3°) sui ricorsi per l'interpretazione e i ricorsi per l'accertamento di validità delle decisioni delle diverse autorità amministrative e delle ordinanze sovrane adottate per l'esecuzione delle leggi.

C. – Il Tribunale Supremo statuisce sui conflitti di competenza giurisdizionale.

**91.** Il Tribunale Supremo delibera, sia in assemblea plenaria di cinque componenti, sia in sezione amministrativa di tre componenti.

Esso siede e delibera in assemblea plenaria:

1°) in materia costituzionale;

2°) come giudice dei conflitti di competenza;

3°) in materia amministrativa su rinvio ordinato dal Presidente del Tribunale Supremo o deciso dalla sezione amministrativa.

Esso siede e delibera nella sezione amministrativa in tutti gli altri casi.

**92.** Un'ordinanza sovrana fissa l'organizzazione e il funzionamento del Tribunale Supremo particolarmente le condizioni di capacità richiesta per i suoi componenti, le loro incompatibilità ed il loro statuto, l'avvicendamento dei componenti della sezione amministrativa, la procedura da seguire davanti al Tribunale, gli effetti dei ricorsi e delle decisioni, la procedura e gli effetti dei conflitti di competenza, nonché le misure transitorie necessarie.

TITOLO XI  
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

**93.** La Costituzione non può costituire oggetto di alcuna misura di sospensione.

**94.** La revisione totale o parziale della presente Costituzione è subordinata al comune accordo del Principe e del Consiglio Nazionale.

**95.** In caso d'iniziativa del Consiglio Nazionale, la deliberazione deve essere presa alla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

TITOLO XII  
DISPOSIZIONI FINALI

**96.** Le disposizioni costituzionali anteriori sono abrogate.  
La presente Costituzione entra immediatamente in vigore.  
Il rinnovo del Consiglio Nazionale e del Consiglio Comunale avrà luogo entro tre mesi.

**97.** Le leggi e i regolamenti attualmente in vigore restano applicabili nella misura in cui non sono incompatibili con la presente Costituzione. Essi devono, se del caso, essere messi in armonia il più presto possibile con quest'ultima.